

## CENTRO

### “Servizi E-Learning e Multimediali di Ateneo”

#### Art.1 – ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per l'Istituzione ed il Funzionamento dei Centri Universitari, il Centro “Servizi E-Learning e Multimediali di Ateneo”, di seguito denominato “Centro”.

#### Art.2 – FINALITA'

Il centro si propone le seguenti finalità:

- a) Promuove e persegue lo sviluppo dell'Ateneo nel campo della multimedialità e dell'e-learning, anche attraverso l'utilizzo di tutte le tecnologie utili, in coerenza con le linee strategiche degli organi di Ateneo;
- b) Sviluppa le attività formative che adottano modalità a distanza e che integrano le metodologie dell'insegnamento con le nuove tecnologie multimediali. L'operato del Centro è finalizzato a potenziare la qualità dell'offerta formativa, a soddisfare una domanda di formazione delocalizzata di tipologia non tradizionale e a rispondere alle esigenze della formazione permanente e ricorrente per il personale Docente e Tecnico Amministrativo.
- c) Sviluppa attività di ricerca applicata alle tecnologie didattiche e alla comunicazione mediatizzata, nonché la sperimentazione di nuovi modelli realizzando attività di formazione a distanza, comunicazione e multimedialità anche al servizio di imprese e Istituzioni, in conformità con le strategie di sviluppo dell'Ateneo nell'ambito della sua Terza Missione;
- d) Fornisce sostegno all'intero Ateneo per la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali a contenuto scientifico, didattico e per la documentazione di eventi organizzati dall'Ateneo;
- e) Costituisce il riferimento operativo per il coordinamento della didattica erogata con modalità di e-learning, fornisce il supporto tecnico alle strutture universitarie per la progettazione e la valutazione di tale didattica e per la realizzazione dei materiali didattici in cui tradurre i contenuti di insegnamento e per la gestione degli ambienti di comunicazione.

### Art. 3 – DURATA E SEDE

Il Centro ha una durata di cinque anni e può essere rinnovato, per la medesima durata, anche più di una volta, su indicazione del Consiglio del Centro previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il Centro ha sede presso i locali dell'Ateneo, siti in Via D'Azeglio n.85, come da mappa allegata.

### Art. 4 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti della normativa e dei vigenti regolamenti di Ateneo. Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro si può avvalere di un Coordinatore amministrativo-contabile designato dall'Area Dirigenziale - Personale ed Organizzazione di Ateneo sentito il Presidente del Centro.

### Art. 5 – RISORSE

Costituiscono entrate del bilancio del Centro

- a) le assegnazioni per le proprie attività istituzionali;
- b) le assegnazioni per acquisto di attrezzature, apparati e servizi;
- c) fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
- d) fondi provenienti da Enti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro, inclusi Enti pubblici territoriali;
- e) fondi provenienti da Istituzioni europee e internazionali;
- f) proventi per prestazioni effettuate nell'ambito delle sue finalità;
- g) ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione, alle attività del Centro.

### Art. 6 – ORGANI DI GOVERNO

Gli Organi del Centro sono:

- il Presidente;
- il Consiglio.

#### Art. 7 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Centro è individuato dal Rettore tra i delegati di Ateneo ed è nominato con decreto rettorale. Il Presidente dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile.

Il Presidente rappresenta il Centro e, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro e tiene i rapporti con gli Organi Accademici e l'Amministrazione universitaria.

#### Art. 8 – IL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto dal Presidente, che lo presiede, da cinque Docenti dell'Ateneo con comprovate competenze nell'ambito dell'e-learning e da un Esperto Tecnico di alto profilo scientifico e con comprovate esperienze di carattere manageriale nell'ambito della Terza Missione e dell'e-learning, nominati dal Rettore su proposta del Presidente, secondo l'art. 9, comma b) del presente regolamento. Inoltre è membro di diritto del Consiglio il Pro Rettore per l'Area Didattica.

#### Art. 9 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) individua e propone al Rettore i Docenti e l'Esperto Tecnico che compongono il Consiglio;
- c) propone al Consiglio le attività del Centro, elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro e predispone il piano delle attività;
- d) avanza agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo del Centro;
- e) attribuisce a persone che a vario titolo operano nel Centro (dipendenti dell'Università o collaboratori esterni) la responsabilità esecutiva di specifici progetti, per i quali i responsabili sono chiamati a relazionare al Presidente e al Consiglio.

#### Art. 10 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

Il Consiglio si riunisce, anche per via telematica, tutte le volte che il Presidente lo reputi

necessario, oppure ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, e, comunque, non meno di due volte l'anno.

Il Consiglio:

- a) definisce le linee programmatiche e il piano di attività del Centro;
- b) predispone la programmazione delle attività del Centro;
- c) delibera i provvedimenti necessari all'attuazione della programmazione e al funzionamento del centro;
- d) approva i contratti e le convenzioni;
- e) approva tutti gli atti e i documenti previsti per la gestione contabile del Centro così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) esprime parere vincolante per la creazione di partenariati e altre forme di cooperazione con Enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero;
- g) elabora e approva i Regolamenti interni.

#### Art. 11 – PERSONALE

Oltre al Coordinatore amministrativo-contabile, il Centro si può avvalere di personale Tecnico Amministrativo e di personale esterno all'uopo individuato con specifiche competenze legate all'attività del Centro stesso.

#### Art.12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.